

La Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato è aggiornata alla L.R. 16/8/2000, N. 017 (Il testo coordinato non contiene le modifiche non testuali - quali integrazioni, deroghe ed interpretazioni, - evidenziate comunque dalle note ai singoli articoli o al titolo della legge).

LEGGE REGIONALE 15/02/1999, N. 004

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

Art. 8

(Interventi nei settori economici)

33. Al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese industriali contributi per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi.

34. I contributi di cui al comma 33 sono concessi nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili a favore delle piccole e medie imprese e, rispettivamente, del 15 per cento a favore delle imprese di altre dimensioni.

35. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per gli interventi di cui al comma 33.

36. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa. Per le modalita' di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

37. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

38. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale dell'industria, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo ed emana i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 33.

39. Per le finalita' previste dal comma 33 e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.